



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE E IMPRESA

La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile e Impresa, composta dai
seguenti Magistrati:

Dott. Gabriella Zanon	Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri	Consigliere
Dott. Luca Marani	Consigliere estensore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 07/03/2025 al n. 410/2025

R.G., promossa con atto di citazione notificato

DA

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*) e *Parte_2*
[...] (C.F.: *C.F._2*), rappresentate e difese in causa dagli
avv.ti Dindo Stefano e Guerrini Luciano ed elettivamente domiciliate presso lo
studio del secondo in viale Nono Bixio n. 22/a, Verona come da procura in calce
all'atto di citazione in appello

-appellanti-

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con sede legale in Verona (VR), Via Sommacampagna n. 63/a, C.F. *P.IVA_1* nella persona del curatore speciale avv. *Controparte_2*, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Rinaldi Alberto ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lungadige Rubele n. 30, Verona, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello

-appellata-

CP_3, nato a Villafranca di Verona (VR), il 24/08/1961, Cod. Fisc. *C.F._3* e *Controparte_4*, nata a Verona (VR), il 10/03/1961, Cod. Fisc. *C.F._4*, rappresentati e difesi in causa - come da mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello - dall'avv. Andrea Finocchio ed elettivamente domiciliati presso il di lui studio in Verona, Piazza Renato Simoni n. 3, con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC *Email_1*

Parte_3, C.F. *C.F._5* e *Controparte_5*, C.F. *C.F._6*, rappresentati e difesi in causa dagli avv.ti prof. Riccardo Borsari e Diego Girelli, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Verona, Corso Cavour n. 35, PEC *Email_2* e *Email_3* giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello

-appellati-

E

CP_6, con sede legale in Milano, P.zza Tre Torri n.3, in persona del suo legale rappresentante, (C.F: **P.IVA_2**) rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'avv. Matteo Cerretti

Email_4

-appellata non costituita-

avente per oggetto: **Impugn. delle deliber. dell'assem. e del CdA,etc. - Sez. Spec. Impresa,**

rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 21.05.2026, sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI DELLE APPELLANTI:

Nel merito

*1) In parziale riforma della sentenza n. 4372/2024 del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, che ha deciso la causa R.G.11072/2023 tra le parti **Parte_1** e **Parte_2** (attrici) contro **Controparte_1**, **Parte_3**; **Controparte_5**; **CP_3**; **Controparte_4**, nonché con la chiamata in causa di **CP_6***

[...]:

*1.1 Nei confronti di **Controparte_7** Dichiararsi che nulla è dovuto per le spese o, in via subordinata, compensarsi le spese tra le appellanti e **Controparte_7***

*1.2 Nei confronti di **Parte_3** e **Controparte_4** rinuncia agli atti con compensazione delle spese.*

1.3 Nei confronti di CP_3 e Controparte_4 Dichiararsi compensate le spese di lite tra le appellanti da una parte e CP_3 e Controparte_4 dall'altra, sia per il merito che per il reclamo, respingendosi anche la richiesta di refusione della somma di € 1.063,00 inerente il contributo unificato pagato per la chiamata in causa di Controparte_8

[... Nei confronti di CP_6 Respingersi la domanda di refusione delle spese di lite a favore della terza chiamata CP_6 a carico di [...] Parte_1 e Parte_2 dichiarandosi che le stesse nulla devono ad CP_6 a titolo di rimborso delle spese di lite.

2) In ogni caso

Con vittoria di spese ed onorari inerenti il grado d'appello.

CONCLUSIONI DELL'APPELLATA Controparte_1

chiede che sia dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di CP_1 [...] ai sensi dell'art. 306 c.p.c., o, in difetto, che sia dichiarata l'estinzione del rapporto processuale tra Parte_1 e Parte_2, da una parte, e Controparte_1 dall'altra.

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI Controparte_5 E

Parte_3 :

chiedono che ai sensi dell'art. 306 c.p.c. venga dichiarata l'estinzione del processo limitatamente alle domande formulate nei confronti di parti convenute Pt_3 e Controparte_5

CONCLUSIONI DEGLI APPELLATI CP_3 E [...] :

CP_4 :

Voglia l'Ill.mo Collegio adito, ogni contraria eccezione e deduzione respinta: in via principale rigettarsi le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti e confermarsi la sentenza di primo grado oggetto di impugnazione

In ogni caso

Condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenza di causa, CPA e IVA come per legge.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con citazione iscritta a ruolo il 24.7.2023 *Parte_1* e *Parte_2* [...] quali socie e consigliere di amministrazione della società *CP_1* [...] proprietaria di un'azienda attiva nel Comune di Garda (Verona), avente ad oggetto la gestione di terreni agricoli, anche utilizzati per il parcheggio di vetture, convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Imprese, gli altri membri del consiglio di amministrazione *Parte_3* *Controparte_5* *CP_3* [...] *Controparte_4* nonché la società *Controparte_9*, e chiedevano, previa richiesta di nomina di curatore speciale della società, l'accoglimento delle seguenti domande:

*“Quali Consigliere di Amministrazione della *Controparte_1**

*1) accertati tutti i fatti di cui alla narrativa del presente atto, dichiararsi che i consiglieri di amministrazione *CP_3* *Parte_3* *CP_5* [...] e *Controparte_4* hanno agito in conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 2475 ter 1° e 2° comma c.c. in occasione della sottoscrizione del contratto d'affitto d'azienda formalizzato in data 18.04.2023, e*

conseguentemente annullare la delibera del C.d.A. della Controparte_1 in data 17.04.2023 in quanto assunta in conflitto di interesse;

2) per l'effetto, annullare il contratto d'affitto d'azienda stipulato tra la [...] CP_1 e la Parte_4 in data 18.04.2023 in quanto concluso da parte di amministratori in conflitto d'interesse e in forza dell'abuso di maggioranza.

Quali socie della Parte_5

3) accertato e dichiarato il conflitto d'interesse e l'abuso di maggioranza, dichiarare sussistente la responsabilità in capo ai consiglieri di amministrazione convenuti in giudizio ex art. 2476 c.c. nei confronti di Controparte_1 e dei soci per i danni derivanti dal contratto d'affitto d'azienda sottoscritto con condizioni peggiorative per Controparte_1

4) disporsi la revoca degli amministratori CP_3 Parte_3 Controparte_5 e Controparte_4 in quanto hanno agito in conflitto di interessi, provvedendosi altresì alla nomina di un Amministratore Giudiziale della Controparte_1

5) ordinare la trascrizione nel Registro delle Imprese della revoca degli amministratori e la nomina dell'Amministratore Giudiziale nell'interesse della Controparte_1

6) per l'effetto condannare gli Amministratori CP_3 [...] Parte_3 Controparte_5 e Controparte_4 al risarcimento del danno in favore della Controparte_1 in ragione dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda con la Soc. Parte_4 danno che viene prudenzialmente indicato nella somma di € 107.442,00 pari alla

misura dei ricavi dell'anno 2021 (ultimo bilancio regolarmente approvato) moltiplicato per ogni anno di mancata gestione, o nella maggior o minor somma che verrà ritenuta di giustizia.”

1.2 Secondo le attrici, gli amministratori convenuti avevano illegittimamente affittato, in una situazione di conflitto d'interesse e con danno per la società, in esecuzione della delibera impugnata, l'unica azienda di proprietà della **Parte_6**

[...] S. Vigilio ADG s.r.l., nella cui compagine figuravano **Controparte_5** amministratrice dell'affittante e **Persona_1** figlia del consigliere **CP_3**

[...] di qui la domanda di annullamento della delibera con cui la **CP_7** aveva deciso di affittare l'azienda, di annullamento del contratto d'affitto nonché l'azione di responsabilità sociale per ottenere il risarcimento del danno degli amministratori.

1.3 Con ordinanza del 31.7.2023, il Giudice Istruttore disponeva la separazione *“delle domande elencate in atto di citazione sub 3 (solo la parte concernente la responsabilità per danni arrecati alla società); per quanto riguarda i danni arrecati ai soci la domanda resta nella causa principale nonché 4, 5, 6 e 7 e la formazione di separato fascicolo (convenuti **Parte_3** **CP_5***

*[...] , **CP_3** e **Controparte_4** e **Controparte_1** ”.*

Il Tribunale poi stabiliva che gli atti ed i documenti di parte attrice comparissero anche nel fascicolo separato, nominava curatore speciale per **Controparte_1** nella causa separata, l'avv. **Controparte_2** di Verona e rigettava per il resto (domande 1, 2, 3 riguardo ai danni subiti dai soci) l'istanza di nomina di curatore speciale.

1.4. Per effetto del provvedimento assunto dal Giudice Istruttore, venivano creati due autonomi fascicoli, cosicché in una delle due cause separate (che assumeva il numero di R.G. n. 11042/2023) *Controparte_1* potesse essere rappresentata (come in effetti è avvenuto) dall'avv. *Controparte_2*, come curatore speciale, mentre invece nella causa originaria R.G. n. 10643/2023 restassero radicate quelle domande per le quali non era configurabile un conflitto di interesse tra amministratore e società. Nella causa n. 10643/2023 R.G. pertanto, *Controparte_1* rimaneva rappresentata dal suo legale rappresentante. Nella causa R.G. n. 11042/2023 (definita con la sentenza impugnata), dunque, rimanevano radicate l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c. e la domanda di revoca degli stessi.

1.6 Tutte le parti convenute si costituivano in giudizio.

1.7 *Parte_3* ed *Controparte_5* eccepivano l'incompetenza del Tribunale adito a favore della competenza dell'arbitro secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 29 dello Statuto Sociale e nel merito sollecitavano il rigetto delle domande ovvero, per il caso di accoglimento, la manleva da parte della loro compagnia assicuratrice, *CP_6* di cui chiedevano la chiamata in causa.

1.8. *Controparte_1* costituitasi con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., chiedeva la rimessione in termini per il deposito della comparsa di risposta, segnalando che il decreto del G.I. con cui le due cause erano state separate non era stato comunicato, e nel merito aderiva all'eccezione di incompetenza e sollecitava l'accertamento della responsabilità degli amministratori convenuti e la loro condanna al risarcimento del danno.

1.9 CP_3 e Controparte_4 si costituivano in data 8.5.2024, vale a dire nel termine previsto per il deposito della seconda memoria prevista dall'art. 171 ter c.p.c., eccependo anch'essi l'incompetenza dell'adito Tribunale ai sensi dell'art. 29 dello Statuto della società Controparte_1 e, nel merito, sollecitavano il rigetto delle domande ovvero, per il caso di accoglimento, la manleva da parte della loro compagnia assicuratrice, CP_6 di cui chiedevano la chiamata in causa.

1.10 Si costituiva CP_6 che eccepiva il difetto di copertura assicurativa in forza della mancata indicazione dei presupposti di operatività della polizza, comunque da escludersi in quanto le richieste di risarcimento erano attribuibili a *“un guadagno, profitto o vantaggio al quale la persona assicurata non abbia diritto ai sensi di legge oppure una condotta dolosa, penalmente rilevante, disonesta, fraudolenta, premeditata o qualsiasi altra condotta posta in essere da una persona assicurata violando consapevolmente qualsiasi disposizione di legge”*

1.10. L'istanza di remissione in termini di Controparte_1 veniva rigettata con ordinanza del 29.12.2023.

2.1 Il Tribunale di Venezia, istruita documentalmente la causa, definiva il giudizio con la sentenza n. 4372/2024 che dichiarava l'incompetenza del giudice ordinario in favore dell'arbitro come da art. 29 dello statuto della società [...] CP_1, condannava le attrici a rifondere le spese della società convenuta e degli amministratori nonché di CP_6

I primi giudici accoglievano l'istanza di remissione in termini riproposta dalla società e l'eccezione di incompetenza proposta da tutti i convenuti e, quindi,

anche da **CP_3** e **Controparte_4** Il Tribunale, invero, dichiarava di accogliere l'istanza di rimessione in termini che ravvisava essere stata implicitamente formulata da questi ultimi con la proposizione dell'eccezione di compromesso (la non imputabilità della tardiva formulazione dell'eccezione veniva riconosciuta in ragione sostanzialmente dello stato di incertezza ingeneratosi per effetto della mancata comunicazione del provvedimento di separazione delle cause).

3. **Parte_1** e **Parte_2** hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza, affidato a tre motivi, con i quali hanno chiesto la riforma dei capi sulle spese di lite, dichiarando di non contestare la competenza arbitrale in ordine alle domande oggetto del giudizio definito con la sentenza impugnata.

3.1. Con il primo motivo hanno lamentato l'erronea condanna alla rifusione delle spese della società **CP_1**, assistita dal curatore speciale, che aveva rassegnato conclusioni analoghe a quelle formulate da esse appellanti.

3.2. Con il secondo motivo hanno lamentato violazione dell'articolo 153, comma 2, e degli articoli 91 e 92 c.p.c. in relazione alla condanna alla rifusione delle spese di **CP_3** e **Controparte_4** in quanto tali parti non hanno formulato alcuna istanza di rimessione in termini e, anche volendo ritenere tale istanza implicitamente proposta con la formulazione dell'eccezione di arbitrato, la mancata tempestiva costituzione nel giudizio nr. 11042/23 è dipesa da causa imputabile a quei convenuti.

3.3. Con il terzo motivo, rivolto nei confronti di tutti e quattro gli amministratori appellati (e, quindi, anche di **Parte_3** e **Controparte_5** hanno

lamentato violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. in quanto il contenuto della clausola compromissoria non era chiaro, come dimostrato dal fatto che in una precedente pronuncia arbitrale che aveva coinvolto i soci e gli amministratori della medesima compagine – sulla quale le stesse avevano fatto affidamento – era stata affermata la giurisdizione ordinaria in ragione del fatto che l’art. 29 dello Statuto non riguarda le controversie tra soci ed amministratori.

3.4. Con il quarto motivo hanno lamentato l’ingiusta condanna alle spese di CP_6 che aveva, secondo esse appellanti correttamente, eccepito la tardiva costituzione di CP_3 e CP_4 e comunque l’inoperatività della garanzia per mancato assolvimento dell’onere probatorio e per il ricorrere della causa di esclusione riguardante le condotte volte al conseguimento di vantaggi personali.

3.5. In ragione dell’accoglimento del gravame hanno chiesto la compensazione delle spese nei rapporti con gli amministratori convenuti e la revoca della condanna alle spese della compagnia assicurativa.

4.1 Si sono costituiti Controparte_1 Parte_3 CP_4 [...] CP_3 ed Controparte_4 che hanno chiesto il rigetto del gravame.

4.2 Non si è, invece, costituita CP_6

5.1 Il Consigliere Istruttore, con ordinanza del 27.8.2025, ha rigettato la richiesta, formulata dalle appellanti, di riunione del presente giudizio al giudizio d’appello nr. 409/25 R.G. riguardante la sentenza n. 4370/24 del Tribunale di Venezia, che ha deciso sulle domande rimaste oggetto dell’originario procedimento nr.1 0643/2023 R.G. di quell’ufficio giudiziario, ed ha assegnato i

termini per il deposito delle conclusioni e delle memorie conclusive. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 352 c.p.c del 21.5.2026.

5.2 Le appellanti hanno depositato nelle date del 21.4.2026 e del 22.4.2026 la rinuncia agli atti, a spese compensate, nei confronti di *Controparte_1* *Controparte_5* ed *Parte_3* Tali parti appellate hanno depositato l'accettazione alla rinuncia.

6.1 Va preliminarmente dichiarata la contumacia di *CP_6* ritualmente evocata e non costituita.

6.2. Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio, a spese compensate, nei rapporti tra le appellanti da un lato e *Controparte_1* *Controparte_5* ed *Parte_3* dall'altro ai sensi degli artt. 306 e ss. c.p.c.

7.1 Il primo motivo d'appello rimane assorbito in ragione della parziale estinzione del giudizio

7.2. Il secondo motivo, che rileva solo nei rapporti con *CP_3* e *Controparte_4* è fondato in quanto il Collegio non condivide il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 27761/24, risultando maggiormente conforme al dato normativo quanto affermato dal giudice di legittimità con l'ordinanza n. 16467/17. Invero, l'articolo 153 c.p.c. richiede che la parte dimostri di non essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile e, quindi, richiede un'espressa presa di posizione sulle cause del mancato rispetto del termine perentorio (in tal caso quello previsto per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio). Inoltre, la norma rinvia

all'articolo 294, commi due e tre, c.p.c. relativi alla tardiva costituzione del contumace, stabilendo che la decisione sulla rimessione in termini venga assunta con ordinanza. Tale rimando conferma la necessità di un'istanza espressa e, in ogni caso, anche qualora si volesse ammettere che l'istanza possa essere implicitamente formulata, rende evidente che non si può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio con le altre parti sulla questione, che – come, peraltro, fatto per *Controparte_1* - deve essere decisa con provvedimento ordinatorio, eventualmente reclamabile al collegio (ed effettivamente reclamato nel caso di specie) ai sensi dell'art. 178 c.p.c. Non è, quindi, consentito pronunciare la rimessione in termini “a sorpresa” e, quindi, direttamente con la sentenza che definisce il giudizio.

Consegue da quanto detto che l'eccezione di arbitrato di *CP_3* e *CP_4* non poteva considerarsi regolarmente proposta e che, quindi, è ingiusta la condanna alle spese pronunciata su tale presupposto dal Tribunale.

6.3. Il terzo motivo è assorbito, quanto ad *CP_3* e *CP_4* in ragione dell'accoglimento del precedente mezzo e, quanto ai consorti *CP_5* in ragione dell'estinzione parziale del giudizio.

6.4. Il quarto motivo è infondato per un duplice ordine di considerazioni.

6.4.1 Innanzitutto, *CP_6* è stata chiamata in causa anche da [...] *Parte_3* ed *Controparte_5* nei cui confronti *Parte_1* e *CP_3* hanno rinunciato agli atti, sicché la pronuncia di primo grado, che ha ritenuto legittimamente evocata in giudizio la compagnia assicurativa, è divenuta, nei rapporti tra tali parti, definitiva. Diviene, quindi, irrilevante che gli appellati

rimasti in causa fossero decaduti (e, come detto, non fossero stati rimessi in termini) dalla chiamata in causa della loro compagnia assicuratrice.

Si precisa al riguardo che tale epilogo risulta possibile in quanto – a differenza di quanto accaduto in un altro contenzioso tra le medesime parti conclusosi con sentenza anch'essa impugnata innanzi a questa Corte d'Appello – non è in contestazione la formulazione di una domanda delle attrici nei confronti delle parti convenute, dovendosi solo decidere circa la sussistenza degli specifici presupposti previsti per la chiamata in causa della compagnia assicurativa.

6.4.2 Ferma, quindi, la tempestività della chiamata in causa (sia pure solamente da parte di due dei quattro amministratori convenuti), le ulteriori difese delle appellanti non hanno pregio.

Premesso che, per effetto della definitività parziale della sentenza impugnata, anche la questione circa la pretestuosità della chiamata in causa di CP_6 perde di rilievo, osserva comunque il Collegio, sia pure per mera completezza, che per poter porre le spese della compagnia a carico dei chiamanti non è sufficiente la mera assenza dei presupposti per l'operatività della manleva, ma occorre accertare la pretestuosità della chiamata in causa. Deve, cioè, trattarsi di ipotesi in cui è evidente la mancanza di copertura della polizza sottoscritta.

Tale ultimo presupposto non ricorre né in relazione alla contestazione, invero assai criptica, di CP_6 inerente alla mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di operatività della polizza (che pur era stata ritualmente prodotta in giudizio), né in relazione al rilievo circa il conseguimento di un vantaggio personale in capo agli amministratori giacché nel caso di specie si discute di un contratto di affitto d'azienda stipulato a condizioni particolarmente

vantaggiose per la società affittuaria, che è **Controparte_9** , irrilevante essendo a tali fini che le parti convenute ne fossero socie e/o amministratrici e che, quindi, ne potessero trarre, sia pure indirettamente, qualche beneficio.

Va, per l'effetto, confermata la condanna alle spese del primo grado di **CP_6**
[...]

7. La reciproca soccombenza, determinatasi in ragione dell'accoglimento solo parziale del gravame, giustifica la compensazione, nei rapporti tra le parti rimaste in causa, anche delle spese del giudizio d'appello.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da **Parte_1** e **Parte_2** nei confronti di **Controparte_1** **Controparte_5**

Parte_3 **CP_3** **Controparte_4** ed **CP_6**

avverso la sentenza n. 4372/2024 pronunciata dal Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 21.11.2024, dichiarate la contumacia di **CP_6** e l'estinzione del giudizio nei rapporti tra le appellanti, [...]

CP_1 **Controparte_5** ed **Parte_3** lo accoglie nei confronti degli altri appellati per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto:

- compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra le appellanti, **CP_3** ed **Controparte_4**

Venezia, 30 giugno 2026

Il Consigliere Estensore

dott. Luca Marani

La Presidente

dott.ssa Gabriella Zanon

